



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Prot. n. 542 del 19 dicembre 2012

VISTO l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), e successive modificazioni, che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;

VISTA la legge 3 febbraio 2011, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2011, n. 41 e, in particolare, l'art. 1 recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;

VISTO l'art. 63 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Attivazione nuovi contratti di filiera";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 aprile 2008, recante condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2008, n. 149, come modificato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2009, n. 114;

VISTO l'art. 72, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo ai Fondi rotativi per le imprese;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 settembre 2005, recante criteri e modalità di concessione della agevolazioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sui fondi rotativi per le imprese, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005, s.o. n. 91 e, in particolare, l'art. 10-ter, comma 1;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 giugno 2006, recante disposizioni attuative dell'art. 10-ter, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2006;

CONSIDERATO che con delibere del CIPE il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato autorizzato a stipulare contratti di filiera di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo complessivo dei finanziamenti agevolati di euro 73.448.629,68;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 63, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'Istituto



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4;

CONSIDERATO che ISA S.p.A., ai sensi dell'art. 63, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, su indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata a mettere a disposizione per finanziamenti agevolati le risorse finanziarie per la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di cui al comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui per un triennio e comunque nel limite delle risorse rivenienti dai rientri di capitale di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

DECRETA

Art. 1

Ambito operativo

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le modalità di erogazione dei rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A., per i finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di distretto di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

Art. 2

Spese ammesse e agevolazioni concedibili

1. Nell'ambito dei piani progettuali presentati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'accesso alle agevolazioni dei contratti di filiera e di distretto, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007, i rientri di capitale e interessi dei mutui erogati dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo 66 della legge n. 289/2002 e successive modificazioni, sono utilizzati per il finanziamento agevolato delle misure di aiuto previste nelle tabelle 3 A, 4 A e 5 A dell'allegato A del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 febbraio 2009, relative a azioni/investimenti concernenti la ricerca, aiuti destinati a promuovere la produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, le prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo e la pubblicità dei prodotti agricoli.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

2. Le agevolazioni, nella forma di finanziamento agevolato, possono essere concesse nella misura massima del 90% degli investimenti ammissibili, nel rispetto dei limiti di intensità massima di agevolazione (ESL) previsti nelle tabelle 3 A, 4 A e 5 A dell'allegato A del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 febbraio 2009, per le singole misure di aiuto. L'ammontare minimo dei mezzi apportati dal beneficiario alla copertura finanziaria degli investimenti non deve essere inferiore al 10% degli investimenti ammissibili. A tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da aiuto pubblico, ivi compreso il finanziamento bancario ordinario di una banca cofinanziatrice. Il finanziamento bancario ordinario deve comunque essere pari ad almeno il 10% degli investimenti ammissibili.
3. Il finanziamento agevolato è concesso alle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007.

Art. 3

Condizioni per l'erogazione delle agevolazioni

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le domande di agevolazione con parere positivo, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007, trasmette a ISA S.p.A. copia della domanda stessa e comunica a ISA S.p.A. il fabbisogno per il finanziamento agevolato degli investimenti del contratto di filiera o di distretto per le misure di aiuto previste nelle tabelle 3 A, 4 A e 5 A dell'allegato A del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 febbraio 2009.
2. ISA S.p.A., entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, verifica la disponibilità finanziaria di cui all'art. 63, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la conferma della disponibilità delle risorse per la copertura finanziaria.
3. Nel caso in cui la disponibilità finanziaria di cui al precedente comma 2 non sia sufficiente ad assicurare l'integrale copertura del fabbisogno per il finanziamento agevolato degli investimenti ammissibili del contratto di filiera o di distretto, ISA S.p.A., entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la delibera del Consiglio di amministrazione con la quale si impegna a mettere a disposizione, nei limiti di 5 milioni di euro annui per un triennio, definiti dall'art. 63, comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risorse per il finanziamento agevolato degli investimenti del contratto di filiera o di distretto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le iniziative per le quali l'istruttoria del progetto esecutivo si conclude con esito positivo, secondo quanto disposto all'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007, trasmette a ISA S.p.A. le risultanze dell'istruttoria, entro il termine di cui al comma 1 del medesimo art. 11.

Art. 4

Contratto di finanziamento

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette a ISA S.p.A. copia del contratto di filiera o di distretto, di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007, stipulato con il soggetto proponente.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica a ISA S.p.A. l'intervenuta efficacia del contratto di filiera o di distretto di cui all'art. 11, comma 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007.
3. ISA S.p.A., entro 10 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la delibera di approvazione del finanziamento agevolato, da adottare alle condizioni previste dal presente decreto.
4. ISA S.p.A, entro e non oltre 60 giorni dalla delibera di cui al precedente comma, previa acquisizione di idonee garanzie ipotecarie o fidejussione bancaria irrevocabile ed escutibile a prima richiesta di importo pari al 110% dell'erogato e di durata adeguata, provvede a stipulare con il beneficiario il contratto di finanziamento relativo agli investimenti ammessi del contratto di filiera o di distretto per le misure di aiuto previste nelle tabelle 3 A, 4 A e 5 A dell'allegato A del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 febbraio 2009, trasmettendo tempestivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali copia del suddetto contratto.
5. ISA S.p.A. trasmette alla Banca cofinanziatrice copia del contratto di finanziamento stipulato con il beneficiario.

Art. 5

Erogazione delle agevolazioni

1. Il finanziamento agevolato è erogato da ISA S.p.A., successivamente alla stipula del contratto di finanziamento di cui al precedente art. 4, comma 3.
2. Il finanziamento agevolato è erogato per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili. La prima quota del finanziamento agevolato, pari al 40% può essere erogata, su richiesta, a



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

titolo di anticipazione, previa presentazione di idonea garanzia ipotecaria a copertura del finanziamento complessivo o fidejussione bancaria irrevocabile ed escutibile a prima richiesta di importo pari al 110% dell'erogato e di durata adeguata.

3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono a ISA S.p.A. la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati, per l'accertamento, da parte di ISA S.p.A. medesima, della corrispondenza degli investimenti realizzati rispetto a quanto previsto nel contratto di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007.
4. ISA S.p.A., entro quarantacinque giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 3, provvede ad istruire le richieste di erogazione ed invia le risultanze dell'istruttoria effettuata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 10 giorni dal ricezione delle risultanze dell'istruttoria effettuata da ISA S.p.A., attestanti la conformità della realizzazione del programma di investimenti con le specifiche di cui al progetto esecutivo e alle prescrizioni contenute nel contratto, ovvero, nel caso di erogazione della prima quota a titolo di anticipazione, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della relativa richiesta, autorizza ISA S.p.A. ad erogare la corrispondente quota di finanziamento agevolato, dandone comunicazione alla banca cofinanziatrice.
6. Il contenuto e l'articolazione delle attività affidate ad ISA S.p.A. ai sensi dei commi precedenti, formeranno oggetto di apposito atto convenzionale da stipularsi tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ISA S.p.A..

Art. 6

Subentro nuovi beneficiari

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le variazioni di cui all'art. 14, comma 2, del decreto 22 novembre 2007, relative alle misure di aiuto previste nelle tabelle 3 A, 4 A e 5 A dell'allegato A del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 febbraio 2009, comunica a ISA S.p.A. l'intervenuta approvazione da parte del CIPE del subentro affinché ISA S.p.A. provveda a deliberare la concessione del finanziamento agevolato in favore del soggetto subentrante, alle medesime condizioni previste al precedente articolo 4.
2. ISA S.p.A., entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 3, trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la delibera di approvazione del finanziamento agevolato.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Art. 7

Revoca delle agevolazioni

1. ISA S.p.A. segnala al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i casi di inadempienza di cui all'articolo 15 del decreto 22 novembre 2007 che comportino la revoca delle agevolazioni concesse al beneficiario del finanziamento agevolato. La revoca parziale o totale delle agevolazioni è comunicata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ISA S.p.A. ed alla banca cofinanziatrice.
2. ISA S.p.A. provvede al recupero delle agevolazioni concesse secondo le disposizioni dell'articolo 15 del decreto 22 novembre 2007.

Art. 8

Clausola di salvaguardia

1. Per l'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse derivanti dai rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e con le ordinarie dotazioni umane e materiali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo e pubblicato sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 19 dicembre 2012

IL CAPO DIPARTIMENTO

F.to Giuseppe Serino